

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

NELL'INTERESSE DEL RICORRENTE

nel ricorso con istanza di sospensione cautelare

RG 4819/2025

Promosso da **Nicola TANCREDI**, nato a Salerno il 25/3/1976 (C.F. TNCNCL76C25H703F), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Flavia Poli (C.F. PLOFLV87R67F205F), del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36 è elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it flavia.poli@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362*).

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE - CAMPANIA DEL “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI NEI RUOLI REGIONALI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI” INDETTO CON DDG 18/12/2023 N. 2788**, nominata con DDG AOODRCA 15/5/2024 n. 27761, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Angela FATO**, Via Oasi Sacro Cuore n. 118 – Cap. 80014 Giugliano (NA) quale eventuale controinteressata -

*

oggetto: impugnazione dell'elenco dei 65 candidati ammessi a sostenere la prova orale – regione Campania, nell'ambito del “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788 – pubblicato con avviso MPI AOODRCA 19/2/2025 n. 14054 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui non include il ricorrente (docc. 1 e 1bis);

- con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare - ove occorra:

- bando concorsuale DDG 18/12/2023 n. 2788, nella parte in cui all'art. 7 non prevede la pubblicazione di criteri / griglie di correzione e valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della prova stessa, e unici per tutto il territorio nazionale (doc. 2);

- regolamento concorsuale DM 13/10/2022 n. 194, nella parte in cui agli artt. 7 e 9, non prevede la pubblicazione di criteri / griglie di correzione e valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della prova stessa, e unici per tutto il territorio nazionale (doc. 3);

- criteri di correzione e valutazione così come approvati dalla Commissione concorsuale in seduta plenaria e relativa griglia; verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione come compilate dalla Commissione concorsuale; prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024 – documenti allo stato non noti, richiesti con istanza di accesso agli atti del 9/4/2025 ad oggi inevasa (doc. 4).

e per la condanna

- del M.I.M., del M.I.M. – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – che cura *ex lege* l'organizzazione del concorso – alla diretta ammissione del ricorrente alla successiva fase concorsuale orale, il cui svolgimento – già previsto con inizio il 14/4/2025 e termine il 2/5/2025, è ad oggi sospeso a seguito di nota MPI AOODRCA 9/4/2025 n. 28638 (doc. 5; vedi anche nota MPI AOODRCA n. 22334 del 19/3/2025, doc. 5bis), ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*, previa assegnazione del punteggio minimo previsto per la prova scritta, pari a 70/100; ovvero in subordine della rinnovazione delle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta concorsuale da parte di diversa commissione.

*

Il ricorrente *ut supra*, visti gli ulteriori documenti ostesi dall'Amministrazione con nota AOODRCA 30314 del 16/4/2025 (**doc. 10**) nelle more processuali, e in particolare:

- prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024 (**doc. 11**);
- la griglia di valutazione così come approvata dalla Commissione di valutazione per il “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788; nella seduta del 25/11/2024 (allegata al verbale n. 8 del 25/11/2024, **doc. 12**);
- verbale di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione come compilate dalla Commissione concorsuale (verbale n. 14 del 16/12/2024; griglia allegata, **docc. 13 e 14**);

*

considerato che tali atti, presupposti/connessi a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi – nei confronti del ricorrente –, sono anch'essi viziati nei medesimi profili trancianti, vengono impugnati con i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento previa sospensione

- della prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024 (**doc. 11**);
- della la griglia di valutazione così come approvata dalla Commissione di valutazione per il “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788; nella seduta del 25/11/2024 (allegata al verbale n. 8 del 25/11/2024, **doc. 12**);
- del verbale di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione come compilate dalla Commissione concorsuale (verbale n. 14 del 16/12/2024; della griglia allegata, **docc. 13 e 14**).

FATTO

Il ricorrente, docente in possesso dei titoli di studio e di servizi richiesti, in data 30/10/2024 sosteneva la prova scritta del “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788,

regione Campania (*bando*, cfr. art. 2; cfr. anche *regolamento*, DM 13/10/2022 n. 194, cfr. doc. 3).

Ai fini dell'ammissione alla prova *de qua*, il ricorrente in epigrafe aveva precedentemente superato la prova preselettiva del 23/5/2024 rientrando nell'elenco - regione Campania - dei candidati ammessi alla prova scritta, pubblicato con nota AOODRCA n. 62697 del 11/10/2024.

*

In merito alla prova scritta in parola, giova sin d'ora precisare quanto segue.

Si premetta che il bando così rappresentava il concorso *de quo*: “è indetto un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali” (cfr. art. 1).

“Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6” (cfr. art. 3).

“La Commissione esaminatrice dei candidati del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al presente bando è nominata con decreto del Dirigente preposto all'USR” (cfr. art. 5).

“1. La prova scritta, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del DM [DM 194/2022, doc. 3, n.d.r.], si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati con identiche modalità in ciascuna sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

2. La prova scritta ha la durata di 180 minuti e consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 del DM, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3 del medesimo articolo. Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR. Al termine dei 180 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal

candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può modificare il contenuto della propria prova...

5. Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

7. terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle Commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, ciascun USR rende noto a ciascun candidato il voto conseguito nella prova scritta e pubblica l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, garantendo la tutela dei dati personali degli stessi.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono dal competente USR convocazione con indicazione di data, sede e orario di svolgimento.” (cfr. art. 7).

*

La Commissione concorsuale - regione Campania - veniva nominata con DDG AOODRCA 15/5/2024 n. 27761 (docc. 6).

Con nota ministeriale in data 2/10/2024 n. 155157 veniva calendarizzata per il giorno 30 ottobre 2024 la prova scritta concorsuale, in un unico turno giornaliero su tutto il territorio nazionale (doc. 7).

In data 9/10/2024 il Ministero pubblicava i Quadri di riferimento della prova scritta definiti dal comitato tecnico scientifico, in cui declinava le nove aree tematiche indicate all'art. 7, commi 2 e 3, DM 194/2022 (doc. 8).

All'esito delle operazioni di correzione e valutazione, con avviso MPI AOODRCA 19/2/2025 n. 14054 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava quindi l'elenco dei 65 candidati ammessi a sostenere la prova orale – regione Campania, nell'ambito del citato *“Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”* ex DDG 18/12/2023 n. 2788: in quell'elenco regionale comparivano i candidati che avevano conseguito un punteggio pari o superiore a punti 70/100; l'odierno ricorrente non era incluso (cfr. doc.1).

Si ricorda che i posti a concorso, regione Campania, sono 34.

Il ricorrente – portatore di interesse a verificare la legittimità degli atti della procedura concorsuale – proponeva all'Ufficio scolastico competente istanza finalizzata ad accedere a tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi quelli con cui erano predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame e stabilita la griglia; oltre all'elaborato della prova scritta dell'istante con relativa griglia di valutazione e punteggio attribuito - con espressa riserva di proporre ricorso giurisdizionale anche prima del rilascio degli atti nel caso in cui ragioni di urgenza richiedano l'anticipazione della tutela cautelare (cfr. doc. 4).

Avverso il citato elenco dei 65 candidati ammessi a sostenere la prova orale – regione Campania pubblicati con atto MPI AOODRCA 19/2/2025 n. 14054 là dove determinava l'esclusione del ricorrente dal concorso - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (e con riserva di proporre motivi aggiunti) – il medesimo proponeva il ricorso epigrafato.

Nelle more processuali il ricorrente acquisiva ulteriori documenti - ostesi dall'Amministrazione con nota AOODRCA 30314 del 16/4/2025 - e in particolare la prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024; la griglia di valutazione approvata dalla Commissione; i verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente (cfr. docc. 10 - 14).

Quegli atti, quali atti consequenziali e sopraggiunti rispetto agli atti della procedura concorsuale impugnati con il gravame epigrafato, e perciò viziati nei medesimi profili trancianti, vengono anch'essi impugnati dal ricorrente alla luce dei seguenti motivi in

D I R I T T O

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.; DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994 E S.M.I.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DDG N. 2788 DEL 18/12/2023.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OMOGENEITA' E PERMANENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

In applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, e uguaglianza di cui agli artt. 3, 51, e 97, Cost. - nel nostro ordinamento è regola generale che il reclutamento dei soggetti più idonei per la prestazione di una attività lavorativa all'interno delle pubbliche amministrazioni avvenga attraverso concorso pubblico, secondo criteri di pubblicità e di imparzialità - ritenuto lo strumento più efficace per la scelta dei più meritevoli.

Anche dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il legislatore fa salva la disciplina del reclutamento concorsuale del personale delle pubbliche amministrazioni - che conserva così la specialità legata alla natura pubblica del datore di lavoro e alle fonti costituzionali citate (cfr. DPR 487/1994; d.lgs. 165/2001).

La stessa giurisprudenza costituzionale confermava che la *forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni* è rappresentata da una *selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti* (cfr. Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363; Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità.

Nella specie, la procedura relativa allo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto si presentava viziata sotto i profili della disparità di trattamento tra candidati, e violazione dei richiamati principi costituzionali

di eguaglianza, imparzialità e buon andamento – profili che possono essere di seguito elencati, così come tra loro concorrenti.

*

1 A) SULLA TARDIVA ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

Rilava l'art.12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* – espressamente richiamato e fatto salvo nello stesso bando concorsuale (cfr. art. 14).

La norma consacrava il principio in base al quale *i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali* devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice *nella sua prima riunione e nel suo primo verbale*.

Anche l'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 in materia di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, prevede che sia resa *“adequata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”*.

Quello dell'obbligo della previa adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte concorsuali è un principio affermato da autorevole giurisprudenza: si osserva che tale preventivo adempimento, in epoca antecedente allo svolgimento delle prove medesime, ha lo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati, e al contempo di assicurare omogeneità e permanenza dei criteri di giudizio.

In altre parole, la previa fissazione e comunicazione dei criteri rispetto allo svolgimento delle prove concorsuali appare finalizzata a garantire la trasparenza e l'imparzialità della Commissione nella fase di correzione, anche ai fini di un'eventuale verifica *ex post* della correttezza e congruità delle operazioni valutative - essendo, infatti, gli interessati pienamente legittimati a richiederne all'amministrazione l'esibizione ai sensi della l. n. 241/1990 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27/2/2016 n. 1087; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3/2/2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10/3/2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9/8/2006, n. 409;

Consiglio di Stato, Sez. VI, 25/7/2003, n. 1305; Sez. V, 7/2/2003, n. 648; Sez. V, 30/4/2003, n. 2245).

Senza contare che la giusta conoscenza dei criteri di valutazione risponde anche alla *ratio* di consentire ai candidati di poter meglio affinare la propria preparazione, calibrare le proprie risposte, orientarsi *ex ante* nello svolgimento delle prove concorsuale.

Invero, criteri di valutazione predeterminati e non mutabili rappresentano per i candidati regole guida di quanto con le tracce proposte viene richiesto, e di quanto la Commissione si attende, in termini di risultato finale, rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità. Ciò in un rapporto di corrispondenza biunivoca tra traccia e susseguenti criteri, la prima integrando il quesito aperto sottoposto ai candidati ed i secondi esibendo i parametri dei futuri giudizi di adeguatezza ovvero inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto alle attese originate da quel quesito.

Ciò vale soprattutto quando – come nella specie – i quesiti proposti sono “aperti”, e la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è massima.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione così disponevano: *“il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*, (Cass. Civ., SS.UU. 21/6/2010 n. 14893).

La citata pronuncia puntualizza altresì sullo specifico profilo inerente l’obbligo della *preventiva pubblicità* dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione quale *guida* per un congruo svolgimento delle tracce concorsuali da parte dei candidati, rispetto alle attese dell’organo valutatore: la Commissione *“è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici, che la legge impone di portare a preventiva emersione, il possesso dei requisiti (...) dei partecipanti alla selezione (...)”* *“Ed è altrettanto evidente che il legislatore abbia richiesto alla commissione esaminatrice di darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche,*

formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato ma che siano le regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (in specie nell'ottica aperta propria della opinabilità delle soluzioni [...]) ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità. Tanto evidenzia il rapporto di corrispondenza biunivoca tra traccia e susseguenti criteri, la prima integrando il quesito "aperto" sottoposto ai candidati ed i secondi esibendo i parametri dei futuri giudizi di adeguatezza " inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto alle "attese" originate da quel quesito" (Cass. Civ., SS.UU. 21/6/2010 n. 14893).

Orbene, nella fattispecie in esame, né alla data del 30 ottobre 2024 - giorno in cui si svolgeva la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici su tutto il territorio nazionale – né nel periodo antecedente alla pubblicazione degli esiti della correzione e valutazione degli elaborati concorsuali, l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania pubblicava alcun criterio /o griglia di valutazione a beneficio del ricorrente.

È dunque evidente che la procedura, così come svoltasi, si poneva in contrasto con il quadro normativo di riferimento nonché con il principio di *preventiva emersione dei criteri di valutazione, quali regole guida per lo svolgimento delle tracce, garanzia di trasparenza, omogeneità e permanenza dei criteri di valutazione*, e privava nella fattispecie l'odierno ricorrente della legittima prerogativa a conoscere in via preventiva i canoni di giudizio adottati dalla Commissione.

*

1 B) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA PROVA PER DIFETTO DI UNIVOCI CRITERI DI CORREZIONE.

La prova scritta di cui è causa si svolgeva con modalità contraddittorie rispetto alle norme del bando là dove prevedono che quello per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sia *un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, e che la prova scritta sia unica su tutto il territorio nazionale e si svolga con identiche modalità in ciascuna sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.*

Invero, la ridetta prova scritta veniva espletata da tutti i candidati nella data unica del 30/10/2024, stabilita dal Direttore Generale per il Personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – del M.I.M 2/10/2024 n. 155157.

Nondimeno, come su rappresentato, il difetto di predeterminati, unici e sull'intero territorio nazionale realizzata una illegittima disomogeneità nazionale nell'espletamento della prova scritta *de quo*.

*

A titolo esemplificativo si riferisce che in regione **Sardegna** la Commissione giudicatrice, nelle sedute del 25 e 29 novembre 2024 così deliberava: “Considerata la formulazione delle 5 tracce proposte per la prova scritta del concorso, la commissione delibera di adottare distinti criteri di valutazione per i seguenti sottogruppi di tracce:

Gruppo 1: T1 – T4 – T5

Gruppo 2: T2 – T3”.

Elaborava perciò due distinte griglie.

La prima, con valorizzazione di 4 criteri con rilievo diverso,

- 1) Coerenza e pertinenza delle azioni proposte con le competenze del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.Lgs 165/2021 ;
- 2) Inquadramento normativo;
- 3) Sintesi esaustiva e aderenza all'oggetto del quesito;
- 4) Correttezza logico-formale.

Cui assegnava rispettivamente il seguente punteggio massimo (per 16 punti complessivi per quesito, come da bando): 6; 4; 3; 3.

La seconda, suddivisa in soli 3 criteri, con esclusione del n. 1):

- 2) Inquadramento normativo;
- 3) Sintesi esaustiva e aderenza all'oggetto del quesito;
- 4) Correttezza logico-formale.

Con assegnazione, rispettivamente, dei seguenti differenti punti massimi: 8; 4; 4 (verbale n. 2 e allegato, Commissione Sardegna, doc. 9).

*

In regione **Lombardia**, la Commissione giudicatrice nella seduta del 28 novembre 2024 approvava una griglia suddivisa in 4 indicatori tutti con pesi diversi:

- 1) Conoscenza e sviluppo della materia oggetto del quesito, collegamento della tematica con le funzioni, le competenze, le responsabilità del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.lgs. 165/2001;
- 2) Inquadramento normativo;
- 3) Aderenza alle richieste del quesito e organizzazione della risposta;
- 4) Correttezza ed efficacia linguistica.

Cui assegnava rispettivamente il seguente punteggio massimo (per 16 punti complessivi per quesito, come da bando): 6; 4; 3; 3 (doc. 15).

*

All'esito dell'accesso agli atti del ricorrente emergeva che in regione **Campania** la Commissione elaborava una griglia di valutazione unica ma ancora differente, comprendente 4 indicatori, tutti con uguale peso – e punteggio **da 0 a 4**:

In particolare:

- 1) *Correttezza dell'inquadramento giuridico della problematica proposta;*
- 2) *Coerenza con le richieste della traccia e completezza della trattazione;*
- 3) *Capacità di affrontare la tematica in coerenza con il profilo del DS previsto dall'articolo 25 del D.lgs. 165/2001;*
- 4) *Fluidità correttezza e chiarezza espositiva.*

Di più, appunto contemplava anche il **punteggio 0** per la risposta non attinente (oltre che mancata), non previsto nelle altre griglie visionate (verbale n. 8 e griglia Commissione Campania, doc. 12).

*

Per l'effetto, a titolo esemplificativo:

- nell'ambito della regione Sardegna (per i quesiti interessati dalla seconda griglia):

- inquadramento normativo: punti 8;
- sintesi e aderenza: punti 4;
- correttezza logico formale: punti 4.

Nell'ambito della Lombardia:

- inquadramento normativo: punti 4);
- sintesi e aderenza: punti 3);
- correttezza logico formale: punti 3).

Nell'ambito della Campania:

- Capacità di affrontare la tematica in coerenza con il profilo del DS: punti 4;

- fluidità e correttezza: punti 4.

Nell'ambito della Lombardia:

- Capacità di affrontare la tematica in coerenza con il profilo del DS: punti 6;

- fluidità e correttezza: punti 3.

*

Invero, l'impiego di differenti griglie per la valutazione dei medesimi elaborati - il cui testo era unico e uguale in tutto il territorio nazionale - determinava incontrovertibilmente il raggiungimento di punteggi incoerenti e disomogenei, là dove gli stessi indicatori ricevevano diverse valorizzazioni e quindi differenti incidenze sul punteggio finale attribuito all'elaborato.

Quanto rappresentato comportava una grave lesione dei principi di unicità della prova, di imparzialità, e del più generale principio di *par condicio* tra i candidati - tutti canoni inderogabili nelle selezioni pubbliche, e specie nei concorsi unici.

Com'è noto, la discrezionalità dell'amministrazione nell'organizzazione delle prove concorsuali e, dunque, nelle modalità di svolgimento delle stesse in ogni fase - ivi compresa quella di correzione e valutazione - incontra rigorosi limiti imposti dal rispetto del principio di *par condicio dei candidati* e della trasparenza dell'azione amministrativa (*ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16.11.2015 n.12982).

Con riguardo alle selezioni per il reclutamento dei dirigenti, sussiste altresì il principio di *unicità dei concorsi* - da ultimo ribadito con DL 14 marzo 2025, n. 25 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Sotto questo profilo, trova conferma nelle norme secondo cui il reclutamento dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si svolga attraverso *concorsi unici*.

La *ratio* risiede nella considerazione che lo svolgimento di concorsi in forma unica e centralizzata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali, consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e l'applicazione di criteri di valutazione

oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per le medesime funzioni apicali nell'ambito della PA.

Canoni questi – economicità, uniformità delle valutazioni e omogeneità qualitativa e professionale - riconducibili in sintesi al buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

*

Alla luce dei concorrenti profili di vizio declinati, gli atti impugnati anche con i presenti motivi aggiunti meritano di essere annullati nella parte di interesse ai fini dell'ammissione del ricorrente alle prove orali, ovvero in subordine della rinnovazione delle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta del medesimo da parte di una diversa commissione.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, come di seguito riepilogate.

La violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della costituzione; la violazione per falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; la violazione per falsa applicazione dell'art. 7 del DDG n. 2788 del 18/12/2023; il vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di omogeneità e permanenza dei criteri di valutazione, si ripercuotevano nella una fase procedurale di correzione e valutazione della prova scritta con effetti invalidanti sull'elenco degli ammessi alle prove orali in questa sede principalmente impugnata – per la parte di interesse, relativa alla esclusione dell'odierno ricorrente, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

L'esecuzione del provvedimento di non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale del concorso per dirigenti ex DDG n. 2788 del 18/12/2023, all'esito di una fase della procedura selettiva viziata nei profili riferiti sarebbe quantomai pregiudizievole.

Al medesimo, escluso definitivamente dalla procedura *de quo*, verrebbe preclusa la possibilità di accedere al ruolo di dirigente scolastico almeno per il periodo di vigenza della graduatoria di merito: dalla quale, come per

legge (cfr. DL 198/2022 convertito in L. 14/2023), le immissioni in ruolo sono effettuate, successivamente a quelle degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, solo per il 60 per cento dei posti annualmente assegnabili.

Solo l'immediata sospensione del provvedimento impugnato – con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - in tempo utile per consentire al ricorrente di partecipare con riserva alla prova orale concorsuale, il cui svolgimento – già previsto con inizio il 14/4/2025 e termine il 2/5/2025, risulta ad oggi sospeso a seguito di nota MPI AOODRCA 9/4/2025 n. 28638 (cfr. docc. 5 e 5bis), può evitare il pregiudizio decritto – nelle more della decisione sul merito del ricorso.

In proposito, si richiama l'opinione giurisprudenziale anche di Codesto Tribunale favorevole a ritenere che le esigenze cautelari dei ricorrenti possono essere tutelate disponendo l'immediata ammissione con riserva alle prove orali, nelle more della decisione di merito sulla legittimità di precedenti atti concorsuali – nella specie relativi allo svolgimento di prove scritte (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22/2/2014 n. 914; TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22/2/2014 n. 914; 29/8/2013 n. 3318).

Né sussiste alcun interesse pubblico ovvero privato che debba prevalere nel conflitto con quello del ricorrente alla corretta applicazione di norme e principi di legge e di costituzione vigenti in materia.

Specie ove si consideri che il principio dell'unicità della prova concorsuale è posto a tutela delle esigenze dello stesso sistema di istruzione nazionale, a garanzia dell'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti – nella specie, le funzioni di dirigente scolastico, ruolo apicale nell'ambito del personale della scuola.

S'aggiunga che l'accoglimento della presente istanza cautelare comporterebbe l'ammissione dell'istante alla prova orale concorsuale, e solo una volta superata detta prova con un punteggio pari o superiore a 70 punti (cfr. art. 8, bando), ad essere graduato in posizione eventualmente utile per accedere al ruolo in concorso.

Dunque all'Amministrazione residuerebbe ogni possibilità di valutare l'effettiva professionalità, competenza e idoneità del ricorrente a rivestire la funzione di dirigente scolastico.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre il ricorrente *ut supra* assume allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto TAR, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

(fermo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo)

- IN VIA CAUTELARE:

- **sospendere**, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio;

- la prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024;
- la griglia di valutazione così come approvata dalla Commissione di valutazione per il “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788,; nella seduta del 25/11/2024 (allegata al verbale n. 8 del 25/11/2024;
- i verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione come compilate dalla Commissione concorsuale (verbale n. 14 del 16/12/2024; della griglia allegata; tutti nella parte in cui determinano l'esclusione del ricorrente dalla prova scritta concorsuale;

- **ordinare per l'effetto l'ammissione del ricorrente alla successiva fase concorsuale orale, il cui svolgimento** – già previsto con inizio il 14/4/2025 e termine il 2/5/2025, **è ad oggi sospeso** (cfr. nota MPI AOODRCA 9/4/2025 n. 28638), ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*, previa assegnazione del punteggio minimo previsto per la prova scritta, pari a 70/100; ovvero in subordine la rinnovazione delle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta concorsuale da parte di diversa commissione, a garanzia di anonimato e imparzialità.

- NEL MERITO:

- la prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024;
- la griglia di valutazione così come approvata dalla Commissione di valutazione per il “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788,; nella seduta del 25/11/2024 (allegata al verbale n. 8 del 25/11/2024;

- i verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione come compilate dalla Commissione concorsuale (verbale n. 14 del 16/12/2024; della griglia allegata; tutti nella parte in cui determinano l'esclusione del ricorrente dalla prova scritta concorsuale;

- **ai fini dell'ammissione del ricorrente alla successiva fase concorsuale orale, il cui svolgimento** – già previsto con inizio il 14/4/2025 e termine il 2/5/2025, **è ad oggi sospeso** (cfr. nota MPI AOODRCA 9/4/2025 n. 28638) ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*, previa assegnazione del punteggio minimo previsto per la prova scritta, pari a 70/100; ovvero in subordine la rinnovazione delle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta concorsuale da parte di diversa commissione, a garanzia di anonimato e imparzialità.

- **IN OGNI CASO condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 10) nota AOODRCA 30314 del 16/4/2025;
- 11) prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024;
- 12) verbale n. 8 del 25/11/2024 e griglia allegata;
- 13) verbale n. 14 del 16/12/2024;
- 14) griglia di valutazione ricorrente compilata dalla Commissione concorsuale.

*

Con osservanza.

Milano, 5 giugno 2025

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Flavia Poli

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)